

Deliberazione n. 44 /2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 27 febbraio 2018

**Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art. 24 del t.u. d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;



Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il T.u. in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del t.u. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - anno 2017;

Tenuto conto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2015 è stata istituita, su proposta delle Camere di commercio di Forlì-Cesena e di Rimini un'unica Camera di commercio, denominata Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;

Considerato che la **Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 105 del 29 settembre 2017, e gli atti allegati, relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, trasmessa dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Tenuto conto che, in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 19 del 23 febbraio 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 27 febbraio 2018;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 6 della relazione si è riferito dei piani predisposti dalle Camere di commercio Industria Artigianato e Agricoltura e, si era osservato, con riferimento alla CCIAA di Forlì-Cesena e alla CCIAA di Rimini:

- la mancata previsione di misure idonee a contenere i costi di gestione delle società partecipate;
- il mantenimento, diversamente da quanto pianificato da altre camere di commercio della regione, della società **Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl**, società strumentale priva di dipendenti ed espressamente costituita dalle camere di commercio per il perseguimento delle proprie attività istituzionali;
- la presenza di numerose partecipazioni societarie facenti capo al c.d. *sistema camerale* che, anche se espressione della specifica missione degli organismi camerali, in conformità a quanto dispone l'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993, non possono considerarsi escluse dal processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, delineato con l'art. 1, commi 611-612, della legge n. 190/2014.

Relativamente al piano predisposto dalla CCIAA di Forlì-Cesena erano state, inoltre, formulate le seguenti ulteriori considerazioni:

- l'apprezzabile inclusione nel piano degli enti non societari, quali la Fondazione centro ricerche marine, l'Istituto IFOA di Reggio Emilia, ente dotato di personalità giuridica di diritto privato senza finalità di lucro, e il Consorzio



Pesca nettarina di Romagna, consorzio volontario senza finalità di lucro;

- la partecipazione alle società **Jobcamere srl**, **Tecnoservicecamere scpa** e **Toro scarl**, per le quali all'atto della predisposizione del piano di razionalizzazione risultava già deliberata la procedura di dismissione con atto di Giunta camerale n. 164 del 16 dicembre 2014;

- la mancata previsione di dismissioni societarie pur in presenza di un elevato numero di partecipazioni (20 partecipazioni dirette e 32 indirette);

- il mantenimento, diversamente da quanto pianificato da altre camere di commercio della regione, delle società **Porto intermodale di Ravenna Sapir spa** e **Romagna Innovazione srl**, in perdita costante nel triennio 2011-2013, entrambe considerate coerenti con le finalità istituzionali assegnate alle camere di commercio dalla legge n. 580/93.

Pure nei confronti della CCCIAA di Rimini la Sezione, con la citata delibera n.32 del 24 marzo 2016, aveva rilevato:

- la partecipazione alla società **Aeradria spa** già in stato di fallimento all'atto della predisposizione del piano (fallimento dichiarato il 26 novembre 2011);

- la partecipazione alle società **Rimini congressi srl**, **Rimini fiera spa** e **Società del palazzo dei congressi spa** per le quali, anteriormente alla predisposizione del piano di razionalizzazione, la Giunta camerale con delibera n. 5 del 28 luglio 2014 aveva approvato l'avvio di un percorso di privatizzazione, condiviso anche dagli altri soci pubblici (Comune di Rimini e Provincia di Rimini), previa valutazione, affidata ad un *advisor* già selezionato, della effettiva praticabilità ed utilità del percorso intrapreso; tale attività risultava in corso di svolgimento all'atto della formulazione del piano di razionalizzazione. Inoltre le società **Rimini congressi srl** e **Società del palazzo dei congressi spa** avevano contabilizzato consistenti perdite nel triennio 2011-2013;

- il mantenimento della partecipazione in **Centro Agro-alimentare riminese spa**, che nel triennio 2011-2013 aveva riportato perdite ancorché in diminuzione, nella considerazione "della molteplicità degli operatori e dei settori economici coinvolti e delle funzioni svolte di regolazione del mercato";

- la previsione della dismissione delle partecipazioni in **Job Camere srl**, in **Istituto nazionale ricerche turistiche - ISNART scpa** e in **Tecnoborsa scpa** difformemente dalle scelte operate da altre Camere di commercio della regione.

- la previsione della dismissione della partecipazione in **Sant'Andrea**

servizi srl, detenuta unitamente al Comune di San Clemente;

- la mancanza di una previsione sulla tempistica delle dimissioni, elemento richiesto dal comma 612 dell'art.1 della legge n.190/2014.

Inoltre, con riguardo alle problematiche emerse in sede di esame della generalità dei piani di razionalizzazione, si era rilevata, nel paragrafo 7 della relazione (Considerazioni conclusive), relativamente all'uso dello strumento societario per la gestione dei Gruppi di azione locale (GAL), l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi. Quest'ultimo aspetto va ora valutato alla luce della previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del t.u. n. 175/2016, che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

Successivamente, con deliberazione n. 27/2017/VSGO, conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dalla **CCIAA di Forlì-Cesena** ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

- Con riferimento alla società **Romagna Innovazione scrl**, dalla relazione non risultava adottato alcun intervento di razionalizzazione ancorché nel piano fosse previsto che l'Ente si sarebbe attivato per ridurre il numero degli amministratori, in quanto la società ricadeva nelle condizioni di cui al comma 611, lettera *b*), della legge n. 190/2014 (... "società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"). Inoltre, **Romagna Innovazione scrl**, in perdita nel triennio 2011-2013, anche nel 2014 e 2015 aveva conseguito risultati di esercizio negativi e presentava dati contabili e indicatori negativi. Si richiamava pertanto la specifica previsione contenuta nell'art. 20, comma 2, lettera *e*), del T.u. n. 175/2016, secondo la quale negli interventi di razionalizzazione periodici vanno considerate, tra le altre, le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

- Dalla relazione emergeva inoltre che anche per le società **Romagna Acque Società delle Fonti spa**, **Soggetto consortile locale Appennino centrale - S.I.L. scrl**, **Fiera di Forlì spa** e **Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna scrl** non veniva fornita alcuna informazione in relazione alle misure di razionalizzazione adottate.

- Relativamente alla società **Porto intermodale di Ravenna Sapir spa**, la relazione si limitava a riferire quanto fatto presente dalla società stessa in



ordine alla inapplicabilità delle prescrizioni di cui all'art. 16 del d.l. n. 90/2014, concernenti il numero e i compensi degli amministratori, senza fornire elementi in merito alle diverse possibili azioni di razionalizzazione. In ordine a tale partecipazione si sottolineava, comunque, l'esigenza di una attenta verifica dell'indispensabilità della stessa.

Anche nei confronti della **CCIAA di Rimini**, con deliberazione n. 42/2017/VSGO conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

- Con riferimento alla società **Sant'Andrea servizi srl**, per la quale era stato deciso di procedere in via primaria all'alienazione delle quote di partecipazione, dalla relazione non risultava esperita alcuna asta pubblica, essendo ancora in corso la definizione del valore della relativa quota. In proposito si richiamava l'art. 24 del t.u. n. 175/2016 secondo il quale l'alienazione deve avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della prescritta ricognizione straordinaria;

- relativamente alle società **Istituto nazionale ricerche turistiche - ISNART scpa** e **Tecnoborsa scpa**, per le quali le aste pubbliche per l'alienazione delle relative quote di partecipazione erano andate deserte, risultava formalizzato il recesso dell'Ente ma, sulla base delle risultanze del Registro delle imprese, le partecipazioni risultavano nel marzo 2017 ancora in essere; si richiamava pertanto il già citato art. 24 del t.u. n. 175/2016, in ordine ai tempi di perfezionamento della dismissione;

- Con riguardo alla razionalizzazione, già in atto al momento della predisposizione del piano, per le società **Rimini congressi srl**, **Rimini fiera spa** e **Società del palazzo dei congressi spa**, si osservava come, a modifica degli orientamenti delineati inizialmente, l'Ente, alla luce delle valutazioni dell'*advisor*, avesse fatto presente nella relazione attuativa che il processo di privatizzazione (delibere di Giunta camerale n. 42 del 9 giugno 2015 e n. 89 del 1° dicembre 2015) poteva interessare unicamente la società **Rimini Fiera spa**, in quanto le altre due società non erano di interesse per il mercato.

Sempre con riferimento alle medesime società, emergeva inoltre che nell'ottobre 2016 si era proceduto alla fusione di **Rimini fiera spa** con **Vicenza Holding spa (Fiera di Vicenza)**, dando vita alla società **Italian Exhibition Group spa**, operazione finalizzata alla successiva quotazione in borsa della nuova società, il cui perfezionamento era previsto entro il 2018.

Tale società risultava indirettamente partecipata dalla CCIAA di Rimini

attraverso **Rimini Congressi srl** che ne aveva il controllo. Quest'ultima società, a sua volta, risultava partecipata dal Comune di Rimini, tramite la propria holding omonima, dalla Provincia di Rimini e dalla Camera di commercio.

In merito alla predetta fusione la Sezione rilevava il mancato invio del presupposto atto deliberativo della Camera di commercio, in difformità alla previsione di cui all'art. 5, comma 3, del t.u. n. 175/2016, nonché la mancata pubblicazione dell'atto medesimo nel sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 4, del t.u. n. 175/2016 e degli artt. 9 e 22 del d.lgs. n. 33/2013.

In proposito l'Ente, nel trasmettere l'atto (deliberazione della Giunta camerale n. 88 del 12 ottobre 2016), a seguito di richiesta istruttoria della Sezione, aveva motivato il mancato invio dello stesso con la circostanza che non possedeva all'atto dell'operazione le azioni di **Rimini Fiera spa** in quanto già conferite in **Rimini Congressi srl**.

Al riguardo la Sezione osservava come l'obbligo di trasmissione dell'atto deliberativo riguardasse la costituzione di società "a partecipazione pubblica". Secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett n, del medesimo t.u., sono tali "le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico". Nella fattispecie veniva rilevato come la società **Rimini Congressi srl** potesse essere considerata a controllo pubblico in quanto esclusivamente partecipata dai soggetti pubblici (Comune di Rimini, Camera di commercio di Rimini e Provincia di Rimini).

Relativamente alla **Società del palazzo dei congressi spa**, in costante perdita dall'esercizio 2011, veniva rilevata la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 20, comma 2, lettera e), del t.u. n. 175/2016, "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti" e la mancata informazione circa un progetto di fusione per incorporazione nella controllante **Rimini congressi srl** desunta dalla relazione di altro ente socio (Comune di Rimini).

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 20 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato tempestivamente, previo esame dell'Organo di revisione, dalla Giunta camerale



il 29 settembre 2017 unitamente al documento predisposto sulla base delle apposite linee guida fornite da Unioncamere. Il provvedimento di revisione straordinaria è stato redatto tenendo anche conto delle linee guida, destinate agli enti territoriali, fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017.

Con la deliberazione n. 105 citata l'Ente ha previsto la trasmissione del provvedimento al Ministero dello sviluppo economico coerentemente alla previsione di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 219 del 2016.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato in premessa, ha riguardato le sole partecipazioni societarie dirette possedute alla data del 23 settembre 2016 dai preesistenti enti camerali e ora confluite nel patrimonio della nuova Camera di commercio.

L'Ente, infatti, ha ritenuto di non avere partecipazioni indirette, secondo la definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del t.u., in base alla quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Al riguardo va evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e di diritto, o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risultava avere partecipazioni dirette in trentuno società, di cui nove appartenenti al *sistema camerale* e costituite secondo il modello dell'*in house providing*, quattro in stato di liquidazione volontaria, tre in stato di fallimento. Le quote di partecipazione detenute variano dallo 0,03 per cento (**Borsa Merci Telematica Italiana scpa**) al 32,50 per cento (**Rimini Congressi srl**).

In merito alle determinazioni adottate emerge, tra l'altro, il mantenimento di 18 partecipazioni dirette possedute prevedendo per una di esse (**ISAERS - Istituto per lo studio e l'applicazione delle scienze aeronautiche e spaziali**) la fusione per incorporazione in altra società svolgente analoghe funzioni, la conferma delle quattro dismissioni già deliberate

dalla preesistente Camera di commercio di Rimini relative a **Job Camera srl**, **Isnart scpa**, **Sant'Andrea Servizi srl** e **Tecnoborsa scpa**, la decisione assunta con l'atto di revisione straordinaria, di dismettere la partecipazione nella società **Romagna Innovazione -Rinnova srl**.

Con riferimento alla società **Centro agroalimentare riminese spa**, partecipato al 15,97 per cento e a capitale maggioritario pubblico per espressa disposizione statutaria, si rileva che l'insussistenza del controllo pubblico, indicata nel questionario compilato dall'Ente, sembrerebbe correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di una quota pubblica maggioritaria di capitale (pari, complessivamente, a circa il 90 per cento).

Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere, coerentemente con la previsione statutaria e tenuto anche conto delle perdite di esercizio registrate nel quinquennio 2011-2015.

In tale prospettiva si rileva, inoltre, l'esigenza di un pieno allineamento della previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, attualmente previsto alternativamente in forma monocratica o collegiale (tre membri) alle disposizioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u.

Con riguardo alla società **Cercal - Centro ricerca e scuola internazionale calzaturiera**, partecipata al 4,83 per cento, in merito al parametro relativo al fatturato della società, che nel triennio 2013-2015 risulta inferiore ai 500.000 euro (lettera *d*, comma 2, dell'art. 20 e comma 12-*quinques* dell'art. 26 del t.u. n. 175/2016), si prende atto dell'avvenuto superamento del limite minimo nel triennio 2014-2016 e si rammenta che la norma a decorrere dal triennio 2017-2019 attribuisce rilevanza ai fini della dismissione a "un fatturato medio non superiore a un milione di euro".

Con riguardo alla società **Cesena Fiera spa**, partecipata al 7,67 per cento, si rileva come le quote in possesso di amministrazioni pubbliche superino



il 40 per cento. Inoltre, la stessa società è partecipata al 20 per cento da **Italian Exhibition Group spa**, società a sua volta controllata da **Rimini Congressi srl** interamente partecipata dal Comune di Rimini tramite Rimini Holding spa (35,58 per cento), dalla Camera di commercio della Romagna (32,5 per cento) e dalla Provincia di Rimini (31,92 per cento). Pertanto il capitale pubblico direttamente o indirettamente presente in **Cesena Fiera spa** risulta maggioritario.

Si richiamano, pertanto al riguardo le considerazioni già svolte a proposito della partecipazione nel Centro agroalimentare riminese spa, secondo le quali il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Anche in questo caso si rende necessario che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva si osserva, inoltre, che lo statuto societario, benché aggiornato il 16 gennaio 2018, prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da sette a undici membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.



Relativamente alla società **Fiera di Forlì spa**, partecipata dall'Ente al 27,49 per cento, dal Comune di Forlì tramite la holding **Livia Tellus Romagna** con il 31,2 per cento, e dalla Provincia di Forlì, con il 5,08 per cento, si ripropongono le considerazioni e le sollecitazioni, anche con riferimento alle disposizioni statutarie sull'organo di amministrazione, già svolte da ultimo per la partecipazione in **Cesena Fiera spa**, rilevando inoltre come il provvedimento di revisione preveda il mantenimento della stessa senza alcuna prospettazione di interventi di razionalizzazione, nonostante dalle informazioni riportate dall'Ente, emerga che "Dall'analisi dei dati dell'ultimo quinquennio, la Società appare in una situazione davvero delicata. I risultati economici denotano una perdita costante, fatta eccezione per l'anno 2013 che ha registrato un piccolo utile. Non soddisfacente la situazione finanziaria. Notevoli gli oneri finanziari a carico del bilancio (indebitamento di medio periodo). Necessitano pertanto azioni correttive dal punto di vista strategico e gestionale".

Si rende, dunque, necessario che l'Ente, congiuntamente agli altri soci pubblici, assuma tempestivamente le opportune iniziative, anche in considerazione dell'ulteriore rilevante perdita contabilizzata nell'esercizio 2016.

In ordine ai **G.A.L. L'altra Romagna scarl**, e **Val Marecchia e Conca scarl**, partecipati rispettivamente al 4,62 per cento e 15,03 per cento, che operano per l'accesso alle risorse comunitarie assegnate dalla Regione Emilia Romagna di cui al programma Leader, e mantenuti in quanto rientranti nella previsione di cui all'art.4, comma 6, del t.u. n. 175/2016, si rileva al 31 dicembre 2015 la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 20, comma 2, lett. *b*: numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Relativamente al **G.A.L. L'altra Romagna scarl** si prende atto, secondo quanto dichiarato dall'Ente, "che nel corso del 2016, si è provveduto a riorganizzare l'organo amministrativo attraverso una riduzione del numero degli amministratori (da 15 a 7) e una riduzione delle relative retribuzioni", pur rilevando il permanere della criticità.


In merito al **G.A.L. Val Marecchia e Conca scarl** si invita l'Ente ad attivarsi per l'eliminazione della ripetuta criticità, e si prende atto che, essendo la società di recentissima costituzione (2016), non sono disponibili dati relativi al fatturato medio del triennio 2013-2015 e ai risultati di esercizio nel quinquennio 2011-2015.

Circa la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 20, comma 2, lett. *c* del t.u. n. 175/2016 (svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate) l'Ente ha evidenziato come la similarità delle funzioni svolte è solo apparente in quanto le due società presidiano territori diversi e distanti.

Con riferimento alla società **ISAERS scarl - Istituto per lo studio e l'applicazione delle scienze aeronautiche e spaziali**, partecipata per il 15 per cento, si prende atto dell'intenzione dell'Ente di valutare, assieme agli altri soci, la possibilità di una sua aggregazione entro il 2018 con altri soggetti partecipati svolgenti attività di formazione e ricerca. Nel caso tale aggregazione non risulti possibile, l'Ente prevede la dismissione della quota, anche nella considerazione che la società non ha mai avuto *performance* di rilievo e che nel quinquennio 2011-2015 si sono registrate nel 2011, 2013 e 2014 perdite da considerarsi importanti non tanto in ragione dell'entità quanto in rapporto all'esiguo capitale sociale.

Si rileva, inoltre, la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. *d*, e all'art.26, comma 12-*quinques*, del t.u. n.175/2016 avendo avuto nel triennio 2013-2015 un fatturato medio inferiore a 500.000 euro.

Con riguardo alla società **Rimini congressi srl**, partecipata dalla Camera di commercio della Romagna (32,5 per cento), dal Comune di Rimini



tramite Rimini Holding spa (35,58 per cento), e dalla Provincia di Rimini (31,92 per cento), si rinvia alle osservazioni e alle conseguenti sollecitazioni formulate relativamente alla partecipazione nel **Centro agroalimentare riminese spa** in ordine alla configurabilità di un controllo pubblico e alla conseguente esigenza di includere nella revisione straordinaria le partecipazioni possedute tramite la suddetta società **Rimini Congressi srl**, nonché quelle da esse partecipate.

Sempre in tale prospettiva, pur dando atto dell'attuale nomina di un unico amministratore, si evidenzia l'esigenza di allineare la previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, attualmente previsto alternativamente in forma monocratica o collegiale (tre membri) alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u.

Con riguardo alla società **Romagna Acque - Società delle Fonti spa**, partecipata allo 0,28 per cento, con capitale totalmente pubblico e soggetta a controllo analogo congiunto per espressa disposizione statutaria, rientrante, secondo quanto affermato dall'Ente, nella previsione di cui all'art. 4, comma 9-bis del t.u. n. 175/2016 (società che produce un servizio di interesse generale a rete fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica), si rileva che lo statuto societario, benché aggiornato nel dicembre 2017, prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso va adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

Relativamente alla società **Rinnova-Romagna Innovazione scrl**, partecipata allo 0,50 per cento, viene prevista la dismissione, entro il 31 dicembre 2018, nella considerazione che trattasi di partecipazione non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali e che sussistono le fattispecie previste dal comma 2, lett. b), c) ed e) dell'art. 20 del t.u. n. 175/2016. Al riguardo si richiama il termine previsto dal comma 4 dell'art. 24 del medesimo t.u., secondo il quale l'alienazione avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.

Con riferimento alla società **Sant'Andrea Servizi srl**, partecipata al 10 per cento, di cui era già stata prevista la dismissione nel piano di razionalizzazione della preesistente CCIAA di Forlì-Cesena, la relativa quota non risultava ancora liquidata dalla società all'atto del provvedimento di revisione straordinaria. Si richiama in proposito il termine ora previsto per l'alienazione.

In merito alla società **Porto intermodale di Ravenna (Sapir) spa**, partecipata allo 0,17 per cento dall'Ente e complessivamente al 52 per cento da amministrazioni pubbliche, si rileva come fino al 2016 fosse in essere un

un accordo parasociale (patto di sindacato di voto) tra soci pubblici e privati aderenti. Dal 2017 risulta stipulato un patto di consultazione non vincolante tra i principali soci pubblici e privati con quote unitarie superiori al 6 per cento, tra i quali quindi non rientra la Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini.

In questo caso, dunque, la natura pubblica del controllo potrebbe derivare dall'esistenza di accordi, desumibili anche da meri comportamenti concludenti delle pubbliche amministrazioni partecipanti in misura maggioritaria, indipendentemente dalla sottoscrizione di accordi formali. Né sarebbe di ostacolo a ciò l'esistenza di interessi non perfettamente coincidenti o sovrapponibili da parte dei soci pubblici.

Pertanto, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto, ne deriva la necessità di adeguamento dello statuto sociale in particolare con riferimento all'organo amministrativo, essendo attualmente previsto un consiglio di amministrazione con al massimo 11 componenti, dei quali tre nominati, rispettivamente, dalla Provincia di Ravenna, dalla Camera di commercio di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna (art. 11, commi 2 e 3, del t.u.).

Relativamente alla partecipazione di **SER.IN.AR. soc.cons. per azioni** partecipata al 4,93 per cento e, per espressa disposizione statutaria, con capitale pubblico maggioritario, attualmente pari al 90,02 per cento, si ripropongono in ordine al controllo pubblico le considerazioni già ripetutamente espresse in precedenza, secondo le quali il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Anche in questo caso si rende necessario, dunque, che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva si osserva inoltre che lo statuto societario, benché aggiornato nel febbraio 2017, prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da sei a tredici membri e che, pertanto, esso va adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

Relativamente alla **Società del palazzo dei congressi spa**, partecipata allo 0,23 per cento, l'Ente dichiara di non dover intraprendere nessuna azione di razionalizzazione in quanto la partecipazione risulta alienata nel 2017 mediante conferimento delle quote possedute ad altra partecipata **Rimini congressi srl** in occasione del relativo aumento di capitale. Al riguardo si osserva che, ove si debba qualificare di controllo, per le considerazioni più sopra esposte, la



partecipazione in **Rimini congressi srl** - fatto questo avvalorato indirettamente anche dall'esistenza di un patto parasociale riguardante **Rimini Fiera spa** stipulato nel 2016 dalla medesima **Rimini congressi srl** con la Provincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna - ne deriverebbe l'assoggettabilità alla revisione straordinaria delle partecipazioni indirette possedute tramite la stessa Rimini Congressi (**Italian Exhibition Group spa** e **Società del palazzo dei congressi spa**).

L'Ente dovrà pertanto, congiuntamente agli altri soci pubblici, effettuare gli approfondimenti necessari ed eventualmente adottare le idonee misure di razionalizzazione tenuto conto che, dalle informazioni fornite, per la **Società del palazzo dei congressi spa** sussistono le fattispecie di cui al comma 2, lett. b), ed e), dell'art. 20 del t.u. n.175/2016.

Relativamente a **Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl**, società partecipata al 16,40 per cento su cui l'Ente esercita un controllo analogo congiunto con le altre Camere di commercio della regione finalizzata all'acquisto, la ristrutturazione e la gestione degli spazi funzionali allo svolgimento delle proprie attività, si rileva come la stessa venga mantenuta senza previsione di alcun intervento di razionalizzazione in quanto rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, del t.u. n. 175/2016 (società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare). Al riguardo si osserva che il mantenimento della società non esime l'Ente, congiuntamente agli altri soci, da interventi di razionalizzazione necessari tenuto anche conto che, nella fattispecie, ricorrerebbero le ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, lett. b - in quanto priva di dipendenti - e dagli artt. 20, comma 2, lett. d, e 26, comma 12-*quinques* - per il conseguimento di un fatturato medio nel triennio 2013-2015 inferiore a 500.000 euro.

Quanto alle altre partecipazioni nelle c.d. **società camerale**, società nazionali *in house*, si rileva l'indicazione contenuta nelle citate linee guida di Unioncamere, volta al mantenimento delle stesse "in quanto la partecipazione ... appare altamente strategica e strettamente connessa alle funzioni previste nella legge 580/93...".

Discende dalla peculiare natura di tali società e dalla numerosità dei relativi soci pubblici la qualificazione di esse quali società a controllo pubblico congiunto, con conseguente obbligo di applicazione dei principi previsti dal t.u. e segnatamente di quelli riguardanti l'organo amministrativo, il personale e gli adeguamenti statutari.


Relativamente alle società **Aeradria spa, S.A.PRO spa - Società per le**

Attività produttive e Seaf spa - Società esercizio aeroporto forlivese, si prende atto che risultano ancora in atto le procedure fallimentari iniziate nel 2010 (per la S.A.PRO spa) e nel 2013 per le altre due società.

Sono ancora in corso le procedure di liquidazione iniziate nel 2013 per le società **Esco-cre srl** e **Retecamere scarl**, nel 2015 per la società **Job Camere srl** e nel 2016 per la società **Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale-SIL scarl**.

Risulta dismessa la partecipazione, detenuta per una quota pari al 5,60 per cento, in **ISNART - Istituto nazionale ricerche turistiche** società consortile per azioni; la quota pari a 25.532,85 euro è stata liquidata il 22 settembre 2017.

Tutto ciò considerato,
la Sezione



RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Camera di commercio della Romagna - Forli-Cesena e Rimini in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- ad includere nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e, superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione.



DISPONE


- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Camera di commercio della Romagna - Forli-Cesena e Rimini e all'Organo di revisione;

- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti
- banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 27 febbraio 2018.

Il relatore
(Massimo Romano)



Il presidente

(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 27 febbraio 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

